Civile Ord. Sez. 5 Num. 26922 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: BORDON GIANLUCA
Data pubblicazione: 15/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2976/2022 R.G. proposto da:

LESTI DANIELE (c.f. LST DNL 62L12 H501N), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfabio Brandi

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

-controricorrente-

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

-intimata-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3032/2021, depositata il 15/6/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2026 dal Consigliere Gianluca Bordon.

FATTI DI CAUSA

1. Daniele Lesti impugnava l'estratto di ruolo rilasciatogli il 29/3/2018, relativo a un'iscrizione ipotecaria su un immobile

conseguente all'omesso pagamento di tre cartelle esattoriali per Irpef e addizionali - anno imposta 1998.

2. La CTP di Roma con la sentenza n. 14023/2019 dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo. Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare le cartelle di pagamento e l'iscrizione ipotecaria. Nel caso di omessa notifica, il termine per impugnare sarebbe decorso dal momento in cui l'interessato era venuto a conoscenza di tali atti attraverso l'estratto di ruolo. L'Agente per la riscossione aveva documentato la notifica delle cartelle di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria e soprattutto gli atti di diffida del 20 giugno e 18 settembre 2017 dimostravano la piena conoscenza della pretesa tributaria e degli atti notificati.

3. La CTR del Lazio, con la sentenza n. 3032/2021, rigettava l'appello del contribuente. Non ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agente per la riscossione, parte del precedente grado di giudizio, perché riteneva l'impugnazione manifestamente infondata. Il ricorso doveva considerarsi tardivo perché il ricorrente era a conoscenza delle cartelle e dell'iscrizione ipotecaria da epoca antecedente alla ricezione dell'"estratto di ruolo".

4. Il contribuente ha proposto ricorso affidato a tre motivi mentre l'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. Nonostante la notifica del 14/1/2022, l'Agenzia delle entrate – Riscossione è rimasta intimata.

5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

6. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo parte ricorrente ha depositato una dichiarazione con cui ha attestato di non avere più interesse a coltivare il ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo, rubricato «violazione di legge, in relazione all'art. 360 c I n. 3 c.p.c. in riferimento agli artt. 19-21 decr. Leg.vo 546/1992 – 77 DPR 602/1973 art. 112 cpc artt. 832 – 1350 c.c.», il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ricorrente lamenta che il giudice non ha esaminato la domanda diretta ad accertare che l'Agenzia delle entrate non potesse iscrivere ipoteca sul diritto di abitazione di cui egli è titolare.

2.Con il secondo motivo, rubricato «violazione di legge, in relazione all'art. 360 c I n. 3 c.p.c. in riferimento agli artt. 19-21 decr. Leg.vo 546/1992 – 77 DPR 602/1973, artt. 1024 – 2820, 2814, 2815, 2816 c.c. art. 112 c.p.c. art. 52 c I lett. G d.l. 69/2013», il ricorrente deduce che il giudice non ha esaminato la domanda di accertamento negativo del diritto dell'Agenzia delle entrate, che aveva proceduto a iscrivere ipoteca su un inesistente diritto di usufrutto, attingendo invece un diritto di abitazione. Il giudice aveva "travolto" con la dichiarazione di inammissibilità per tardività una domanda che era proponibile.

3. Con il terzo motivo, rubricato «violazione di legge, in relazione all'art. 360 c I n. 3 c.p.c. e art. 96 c.p.c.», il ricorrente ripropone la doglianza sulla condanna alle spese contenuta nella sentenza di primo grado, confermata da giudice di appello.

4. Deve rilevarsi in via preliminare che in data 16/7/2026 Daniele Lesti ha depositato un atto con cui, sul presupposto che sia "cessata la materia del contendere", dichiara di non aver più interesse a coltivare il ricorso contro l'Agenzia delle entrate e autorizza il difensore "ad abbandonarlo".

5. La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (Cass. 30251/2023). La dichiarazione proveniente da una sola delle parti non specifica per quale ragione sarebbe cessata la materia del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contendere, in via esemplificativa per effetto di una transazione o di una definizione agevolata, e quindi non consente di stabilire se la posizione di contrasto sia effettivamente venuta meno. La dichiarazione non contiene una rinuncia comportante l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Dimostra, peraltro, il sopravvenuto e definitivo difetto di interesse alla decisione e comporta di conseguenza l'inammissibilità del ricorso (cfr. con riferimento all'ipotesi assimilabile di rinuncia priva dei requisiti necessari, Cass., Sez. U., 3876/2010, Cass. 2259/2013 e Cass. 14782/2018).

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Considerando che l'inammissibilità è determinata da una ragione sopravvenuta alla sua presentazione, le spese del giudizio vengono compensate. Per lo stesso motivo, non sussistono i presupposti processuali per imporre al contribuente il pagamento del cd. doppio contributo unificato.

.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese del giudizio interamente compensate.

Così deciso in Roma, il 25/9/2026

la Presidente

Maria Luisa De Rosa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale